CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA RDO SUL PORTALE "SARDEGNACAT", PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO, SCARICO E STIVAGGIO IN FIENILE DEL FIENO PRODOTTO PRESSO L'AZIENDA DI TANCA REGIA, NELLE AZIENDE SPERIMENTALI DELL'AGRIS. CIG: Z822D05749.

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è l'affidamento del servizio di trasporto, scarico e stivaggio in fienile del fieno prodotto presso l'azienda di Tanca Regia, nelle aziende sperimentali dell'Agris, per la stagione 2020.

I trasporti interesseranno le seguenti tratte:

1. trasporto dall'azienda di Tanca Regia, sita in comune di Abbasanta (OR), all'azienda di Su Padru, sita in comune di Ozieri (SS), Il trasporto riguarderà rotopresse da cm. 160 circa di diametro e del peso medio indicativo di q.li 3 circa/cad. Si prevedono circa n. 20 viaggi da 30/32 rotopresse circa ciascuno.
2. trasporto dall'azienda di Foresta di Burgos, sita in comune di Burgos (SS,) all'azienda di Su Padru, sita in comune di Ozieri (SS), Il trasporto riguarderà rotopresse da cm. 120 circa di diametro e del peso medio indicativo di q.li 2 circa/cad. Si prevedono circa n. 6 viaggi da 38 rotopresse circa ciascuno.

Il servizio potrà subire delle variazioni quantitative entro il 20% del valore contrattuale. In tale evenienza la ditta aggiudicataria è tenuta a prestare il servizio sia per le minori che per le maggiori quantità, senza aver diritto a reclamare prezzi diversi da quelli indicati nell'offerta.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il servizio di trasporto avrà inizio, presumibilmente, entro la prima settimana del mese di giugno p.v. e comunque secondo le indicazioni dei responsabili aziendali.

Ciascun trasporto dovrà realizzarsi nel più breve tempo possibile e comunque entro un massimo di due giorni dalla comunicazione alla ditta aggiudicataria, sempre secondo le indicazioni che verranno fornite dai responsabili aziendali.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta dovrà disporre di adeguata dotazione di mezzi, strumenti e materiali. Gli stessi dovranno essere in regola con le vigenti normative di sicurezza, pena esclusione dall'appalto. L'AGRIS si considera comunque sollevata da responsabilità attinenti a danni su persone o cose derivanti dall'esecuzione del servizio. Il personale da impiegare nell'espletamento del servizio dovrà essere numericamente e professionalmente adeguato. Il personale dovrà essere in regola con la normativa previdenziale, tutela dei lavoratori in genere e con la normativa attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Ditta dovrà, inoltre, accettare le indicazioni dell'AGRIS nella figura del Responsabile dell'esecuzione del contratto, dott. Marco Piras e dei responsabili aziendali relative all'inizio ed al regolare svolgimento del servizio. In caso di inadempienze a quanto indicato nel presente articolo, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 8.

ART. 4 - VERIFICA DI CONFORMITA'

Al momento dell'avvenuto espletamento del servizio, il direttore dell'esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità del servizio, secondo le modalità previste dall'art. 102 D. Lgs. n. 50/2016, rilasciando apposito "certificato di verifica di conformità".

ART. 5 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DUVRI).

Si precisa che, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, non sussiste l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto (DUVRI - documento di valutazione dei rischi da interferenze), in quanto il servizio dovrà essere svolto in zone non utilizzate per le attività aziendali, pertanto gli oneri di sicurezza sono stati valutati pari a zero.

In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di esecuzione del servizio, tali da generare rischi da interferenza, l'Agris provvederà alla predisposizione del DUVRI (Documento unico valutazione rischi da interferenze). Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione dell'Agris.

La ditta appaltatrice si obbliga ad adottare, in tutte le fasi di espletamento del servizio, il piano di sicurezza sul lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 6 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

Il pagamento avverrà in unica soluzione ad avvenuta conclusione del servizio, entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della fattura, avvalendosi della facoltà contemplata dall'art. 4, comma 4 del D. Lgs. n. 231/2002, e successive modifiche ed integrazioni, fatta salva l'avvenuta regolare esecuzione di tutta la fornitura e previa verifica della regolarità contributiva nei confronti degli Enti previdenziali, mediante emissione di mandato di pagamento intestato alla Ditta, con bonifico su un conto corrente postale o bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, per effetto di quanto disposto dalla Legge 13 agosto 2010, n° 136. Si precisa che la fattura dovrà essere emessa e trasmessa in formato elettronico secondo la normativa vigente in materia. A tal fine si segnala che la documentazione tecnica, le modalità di trasmissione e i servizi di supporto e assistenza sono disponibili al link www.fatturapa.gov.it, un sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Amministrazioni pubbliche.

Per l'emissione e l'invio delle fatture elettroniche riferite al presente contratto, si DOVRÀ TENERE CONTO CHE:

a) la fattura deve essere intestata a: AGRIS SARDEGNA - LOCALITÀ BONASSAI - SS 291 KM 18,6 - 07100 SASSARI - CODICE FISCALE/P.IVA 02270290907;
b) CODICE UNIVOCO UFFICIO**: UF5XDH;**
c) CODICE CIG: **Z822D05749**.

d) questa Agenzia RIENTRA tra le amministrazioni pubbliche soggette alla cosiddetta scissione dei pagamenti IVA, noto come "split payment". per tale ragione tutte le fatture indirizzate all'agenzia, devono comunque contenere l'esposizione dell'iva e devono inoltre recare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

L'Agris, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla Ditta fornitrice cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione della prestazione, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 7 - INADEMPIMENTI E PENALITÀ

La ditta aggiudicataria sarà soggetta ad una penale pari all'1‰ dell'importo netto di aggiudicazione per ogni giorno continuativo di ritardo non imputabile a cause di forza maggiore (come definite dall'art. 9 del presente capitolato), rispetto a quanto stabilito circa i termini di conclusione del servizio.

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto provvederà per iscritto alla contestazione del disservizio arrecato e, acquisite le relative giustificazioni, procederà all'applicazione delle decurtazioni. Le penalità non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto. Nel caso di penali, queste saranno applicate direttamente dall'Agris detraendo le stesse dall'ammontare delle fatture e dandone preventiva comunicazione alla ditta aggiudicataria.

Per il mancato rispetto della tempestività degli interventi, e qualora trascorrano 6 (sei) giorni continuativi di ritardo non attribuibili a causa di forza maggiore, ovvero si verifichino nell'esecuzione del contratto gravi inadempienze e/o difformità debitamente contestate, rispetto a quanto la ditta sia contrattualmente obbligata ad eseguire, l'Agris ha il diritto di risolvere il contratto senza necessità di previa diffida o di costituzione in mora e salvo l'ulteriore risarcimento del danno. L'Agris si riserva inoltre la facoltà di provvedere a fare effettuare il servizio non eseguito, o eseguito in maniera gravemente difforme rispetto alle prescrizioni date, da altra ditta idonea. Le spese sostenute e i gli eventuali danni prodotti saranno addebitati alla ditta inadempiente, salvo ogni altro diritto o azione.

ART. 8 – CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore quegli eventi indipendenti dalla volontà della ditta che questa non possa evitare o controllare, sempre che tali eventi non siano riconducibili al comportamento, omissivo o commissivo, della stessa. Si considerano causa di forza maggiore le condizioni meteorologiche avverse, gli impedimenti di pubblica sicurezza e legislative varie sopravvenute durante l'esecuzione del servizio, le disposizioni di autorità di controllo superiore non attribuibili a colpa della ditta. L'Agris non riterrà responsabile la ditta dei danni subiti per la conseguente interruzione del servizio. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, la ditta sarà remunerata per il lavoro eseguito fino all'evento di forza maggiore. L'insorgere di tali eventi dovrà essere comunicato immediatamente al direttore dei lavori e debitamente documentato. In ogni caso, la ditta è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuare le conseguenze.

Qualora l'interruzione fosse definitiva, qualunque siano le prestazioni fino ad allora eseguite, a fronte dell'esecuzione del contratto, l'Agris non dovrà alcun compenso alla ditta, per le quantità necessarie al raggiungimento del compenso massimo.

In nessun caso possono essere considerate causa di forza maggiore la manutenzione ordinaria e straordinaria o l'avaria dei mezzi utilizzati, l'indisponibilità del personale e la carenza dei materiali da utilizzare.

ART. 9 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per tutti gli effetti del contratto, la ditta incaricata dovrà comunicare il proprio domicilio legale. Il legale rappresentante della ditta, che non possa personalmente o direttamente assolvere gli obblighi derivanti dall'incarico, dovrà nominare apposito rappresentante incaricato di coordinare, per la ditta, l'attività oggetto del servizio e di tenere i rapporti con il Direttore dei lavori dell'Agris. Dovrà inoltre essere attivato un servizio di comunicazione telefonica e di fax a cui potrà rivolgersi 24 ore su 24 il Direttore dell'esecuzione dell'Agris.

ART. 10 - CONTROVERSIE

La definizione delle controversie che dovessero sorgere tra Amministrazione e Appaltatore - qualora non si pervenga alla risoluzione tramite accordo bonario - è attribuita al giudice competente rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

ART. 11 - SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. L'Agris non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e ai fornitori di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

ART. 12 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

La ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

ART. 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"), si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dalla gara, ed il loro trattamento sarà improntato agli obblighi di riservatezza e tutela degli interessati, nei limiti degli obblighi in carico alle PP. AA. Titolare del trattamento è l'AGRIS SARDEGNA.

Il Direttore del Servizio

Dott. Giovanni Piredda